

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONAL I -L.M.

Lecce, 29.05.2018

prot. n. 66360 - 111/14

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati Viale Di Pietro n. 3 73100 LECCE

e, p.c. Al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università del Salento

> Prof. ssa Francesca Lamberti Dipartimento di Scienze Giuridiche Università del Salento

Oggetto: Convenzione tra l'Università del Salento e l'Ordine degli Avvocati di Lecce per il tirocinio anticipato per l'accesso alla professione forense.

Si comunica che, con deliberazioni n. 69 e n. 134, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, in data 15 e 23 maggio 2018, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato la sottoscrizione della Convenzione tra l'Università del Salento e l'Ordine degli Avvocati di Lecce per il tirocinio anticipato per l'accesso alla professione forense, nel testo modificato e concordato dai referenti delle Parti.

Si trasmette copia dell'Accordo sottoscritta con firma digitale e si chiede la restituzione della stessa, dopo il perfezionamento dell'Accordo, per la conservazione negli archivi di questo Ateneo.

Distinti saluti

Capo Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali

Dott.ssa Elisabetta Ca

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO ANTICIPATO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE (n. /URI del ,)

TRA

L'Università del Salento, con sede legale in Lecce, Piazza Tancredi 7 - C.F. 80008870752, in persona del Rettore - legale rappresentante **Prof. Vincenzo Zara**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università del Salento, Piazzetta Tancredi n. 7, 73100 Lecce, autorizzato alla stipula di convenzioni per il tirocinio e la formazione e, nello specifico, alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Senato Accademico n. 190 del 1 6/07/1998, come modificato con D.R. n° 32 del 24/11/98.

E

Ordine degli Avvocati di Lecce, con sede in Lecce, viale Michele De Pietro. 3 - C.F. 80001310756, in persona della Presidente - legale rappresentante pro tempore **Avv. Roberta Altavilla** (di seguito per brevità anche "Ordine") autorizzato alla stipula della convenzione con delibera del Consiglio in dara 7/3/2018

per l'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza

VISTI

- L'articolo 40 della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- L'articolo 41 della medesima legge, ed in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del Corso di Laurea;
- Il Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense emanato con Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70;
- Il Regolamento dell'Università del Salento avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento, approvato con D.R. n. 511;
- Il Decreto del Ministero della Giustizia emanato il 22 settembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell'11 ottobre 2016;
- Il Codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014;
- La Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche del 24 febbraio 2017 avente ad oggetto semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza;

PREMESSO CHE

L'articolo I comma 2 della Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche del 24 febbraio 2017, avente ad oggetto semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza, subordina l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi alla stipula di apposite convenzioni tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati e le Università italiane

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

1. In attuazione della Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza. Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche del 24 febbraio 2017, la presente Convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG-01) in favore degli studenti iscritti presso l'Università

del Salento e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio di un professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lecce abilitato ad accogliere e formare gli studenti tirocinanti.

2. Ai fini della presente Convenzione, con il termine "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con il termine "regolamento" il DM 17/3/2016 n. 70.

Articolo 2 - Anticipazione del tirocinio per l'accesso alla professione forense

- 1. L'anticipazione di un semestre del tirocinio per l'accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:
- a) iscritto all'ultimo anno del Corso di Laurea LMG-0 I della Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università del Salento che sia in regola con gli esami di profitto dei primi quattro anni;
- b) che abbia ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie:
- diritto civile (IUS/01);
- diritto processuale civile (IUS/15);
- diritto penale (IUS/17);
- diritto processuale penale (IUS/16);
- diritto amministrativo (IUS/10);
- diritto costituzionale (IUS/08);
- diritto dell'Unione europea (IUS/14).
- 2. Il Consiglio didattico nomina un tutor accademico tra i professori ordinari, associati e ricercatori che lo compongono, con funzione di responsabile didattico degli studenti tirocinanti e rilascia allo studente attestato dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 con l'indicazione del tutor che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di cui al successivo art. 3.
- 3. L'Ordine degli Avvocati predispone ed aggiorna l'elenco degli avvocati, in possesso dei requisiti di legge, che dichiarino la disponibilità ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato. Fino a quando non sarà predisposto detto elenco la pratica potrà essere svolta presso qualsiasi avvocato iscritto all' Albo che sia in possesso dei requisiti di legge.

Articolo 3 - Domanda di anticipazione

- 1. Lo studente in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 presenta al Consiglio dell'Ordine domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti. La domanda è corredata:
- a) da autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
- di cui all' articolo 2 della presente convenzione;
- di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a), d), e), f) g) ed h) della legge del 31 dicembre 2012, 11. 247; b) dalla indicazione del nominativo e dalla dichiarazione di disponibilità del professionista presso il quale lo studente svolgerà il tirocinio;
- c) dall'indicazione del tutor accademico designato, il quale oltre ad assolvere a funzioni didattiche, monitori l'andamento della convenzione e si interfacci con il tirocinante in caso di problemi o violazioni dell'accordo.
- d) da specifico progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico, dal Presidente di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
- 2. Il Consiglio dell'Ordine esamina la domanda e, verificata la sussistenza di tutti i requisiti delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 7, della legge.

3. Qualsiasi modifica concernente l'individuazione dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni dall'intervenuta modifica all'Università del Salento e all'Ordine degli Avvocati di Lecce.

Articolo 4 - Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

- 1. Il semestre anticipato del tirocinio è svolto con l'effettiva frequenza dello studio del professionista indicato ai sensi della lett. b comma 2 dell'articolo 3 della presente Convenzione secondo i valori soglia e tetto orari previsti dalla Convenzione nazionale di riferimento e, comunque, per almeno dodici ore settimanali e con la partecipazione ad almeno 12 udienze, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previsti dallo specifico progetto formativo e con modalità che consentano la proficua prosecuzione del corso di studi.
- 2. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio lo studente-tirocinante è tenuto:
- a) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute presso lo studio ospitante e ovunque svolga il suo tirocinio;
- b) a mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni delle quali sia venuto conoscenza in ragione del suo tirocinio, in relazione a fatti e circostanze apprese nella sua qualità o per effetto dell'attività svolta;
- c) ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge del 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
- 3. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, lo studente tirocinante non è esentato dall' obbligo di frequenza dei corsi universitari e dei corsi di cui all'art. 43 della legge 247/2012
- 4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio anticipato garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo della pratica forense, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
- 5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio anticipato deve fornire allo studente tirocinante un idoneo ambiente per lo svolgimento della pratica forense.
- 6. Il tutor accademico designato ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera c) della presente Convenzione vigila mediante colloqui con lo studente da tenersi almeno ogni trenta giorni, sulla frequenza dei corsi e sulla proficua conclusione degli studi universitari da parte dello studente.
- 7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma4, del regolamento.
- 8. Il tirocinio anticipato non costituisce rapporto di lavoro, e non dà diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
- 9. Nei casi in cui non consegua il diploma di Laurea entro il biennio successivo alla durata legale del corso, lo studente può chiedere la sospensione del tirocinio per l'accesso alla professione forense per non oltre un semestre, decorso il quale è onerato a riprendere il tirocinio a pena di decadenza dal registro dei praticanti.
- 10. La decadenza comporta la cancellazione dal registro dei praticanti e l'inefficacia del tirocinio compiuto.
- 11. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari diventa inefficace anche quando l'interessato non abbia confermato la sua iscrizione al registro dei praticanti, entro sessanta giorni dal conseguimento del diploma di Laurea in Giurisprudenza.

Articolo 5 - Relazione finale

l. Al termine del semestre anticipato di tirocinio per l'accesso alla professione forense, lo studente tirocinante redige una Relazione finale sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista

individuato ai sensi della lett. b), comma 2, articolo 3 della presente Convenzione nonché dal tutor accademico designato ai sensi della lett. c), comma 2, articolo 3 della presente Convenzione.

- 2. La Relazione finale deve essere depositata entro un mese dalla fine del semestre, a cura dello studente tirocinante, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.
- 3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, sulla base delle verifiche compiute, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Articolo 6 - Vigilanza

1. L'Ordine degli Avvocati vigilerà sul rispetto della normativa vigente che regola il rapporto del professionista con il tirocinante con particolare riferimento sull'adempimento degli obblighi di copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile degli studenti tirocinanti.

Articolo 7 - Responsabili della convenzione

- 1. L'Università indica quale proprio responsabile della collaborazione la Prof.ssa Francesca Lamberti, l'Ordine Avvocati indica come responsabile l'Avv. Raffaele Fatano.
- 2. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto.

Articolo 8 - Efficacia della convenzione

- 1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno dell'ultima sottoscrizione e ha efficacia quinquennale.
- 2. La presente convenzione non potrà essere rinnovata se non mediante atto scritto.
- 3. La presente convenzione non può essere modificata se non mediante atto scritto.

Articolo 9 - Obblighi di pubblicità e informativa

- 1. L'Università e l'Ordine si impegnano a divulgare le modalità di svolgimento del tirocinio anticipato per l'accesso alla professione forense dandone pubblicità anche mediante avvisi sui propri siti internet istituzionali.
- 2. L'Ordine si impegna a dare pubblicità sul proprio sito istituzionale e aggiornare periodicamente l'elenco degli studi professionali disponibili a ricevere studenti per lo svolgimento del tirocinio anticipato per l'accesso alla professione forense.

Lecce, 29 MAG 2018

Ordine degli Avvocati di Lecce

La Presidente Avv./Roberta Altavilla Università del Salento Il Rettore

Prof. Vincenzo Zara